

Allegato A)

REGIONE TOSCANA

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

L'anno il giorno del mese di negli uffici della Regione Toscana posti in
Firenze Via di Novoli n. 26,

TRA

Regione Toscana, con sede in Firenze palazzo Strozzi Sacratì – P.zza Duomo, 10 (C.F. 01386030488), nella persona del Dott. Paolo Pantuliano nato a Firenze il 04/02/1959, nella qualità di Dirigente Responsabile del Settore Patrimonio e Logistica, domiciliato presso la sede dell'Ente, autorizzato con decreto dirigenziale n. 19546 del 10/12/2018 in applicazione della L.R. 1/2009 ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente che rappresenta

E

Ente Terre Regionali Toscane (E.T.R.T.) con sede legale in Firenze, Via di Novoli 26 (P.I./Cod. fiscale 00316400530) nella persona del Dott. Marco Locatelli nato a Torino il 04/05/1965 in qualità di Direttore e legale rappresentante dell'Ente, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 80/2018, e nominato con decreto del Presidente della Giunta n° 55 del 16/04/2019.

Con il presente atto, approvato con decreto RT n. del e con decreto ETRT n° del..... esecutivi a norma di legge si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Oggetto

La Regione Toscana, come sopra rappresentata, dà in concessione all'Ente Terre Regionali Toscane, che accetta:

- la stanza del piano secondo n. 208 del complesso immobiliare sede di uffici regionali, di proprietà regionale posta nel Comune di Grosseto, Via Pietro Micca, 39 identificato al C.F. del medesimo comune al Foglio 91 particella 2247. La stanza ha una superficie utile netta di circa 16 mq;
- quattro stanze del secondo piano del Palazzo B n. 212, 213, 214 e 215 del complesso immobiliare denominato “Centro Direzionale Giunta Regionale” di proprietà regionale posto nel Comune di Firenze, Via di Novoli, 26, identificato al CF del medesimo comune al foglio 42 part. 2551 sub. 501 da destinare a sede legale dell'Ente terre Regionali Toscane come

previsto dalla Decisione GR n. 25 del 22/04/2013. Le stanze hanno una superficie utile netta di circa 74 mq;

I suddetti beni sono concessi solo per uso ufficio e sono meglio identificati nelle planimetrie catastali allegate al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Durata

La concessione per i beni di cui all'art. 1 ha durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data del 07/10/2019 con termine il 06/10/2026. Per l'eventuale rinnovo il concessionario dovrà presentare domanda almeno dodici mesi prima della scadenza.

Art. 3 – Canone

Il canone ricognitorio annuo è fissato in Euro 180,00 (centottanta/00) per ognuno dei beni identificati all'art. 1 del presente atto per un totale di Euro 360,00 da versarsi in unica rata anticipata entro il giorno 5 del mese di decorrenza annuale mediante girofondo sul conto di contabilità speciale di Tesoreria Unica intestato a Regione Toscana cod.311 conto n.0030938.

Tale importo può essere aggiornato ogni tre anni con atto del dirigente competente in materia di patrimonio, in relazione alle mutate condizioni economico-finanziarie generali.

Art. 4 – Consegna

I beni si intendono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna e il concessionario si obbliga a riconsegnarli nelle stesse condizioni alla cessazione della concessione. I servizi igienici in entrambi i beni sono in comune con gli uffici regionali così come l'ingresso e il corridoio.

Gli arredi presenti all'interno delle stanze oggetto del presente atto saranno concessi in uso con apposito atto da parte dell'ufficio preposto dell'Amministrazione Regionale.

Art. 5 – Norme di utilizzo

In entrambi i casi il concessionario si impegna a rispettare gli orari di apertura e chiusura degli uffici regionali e le norme generali di utilizzo delle parti comuni dell'edificio.

L'accensione degli impianti di condizionamento e riscaldamento è regolamentata dagli uffici preposti dell'Amministrazione regionale.

L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità circa l'interruzione della fornitura dei servizi pubblici (luce, gas, acqua ecc.) dovuto a cause esterne.

Art. 6 – Innovazioni

E' fatto espresso divieto al concessionario di eseguire o far eseguire sui beni, senza preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, migliorie o innovazioni di qualsiasi natura, le quali, anche se autorizzate, rimarranno comunque acquisite alla parte proprietaria senza che il concessionario possa asportarle o pretendere compensi o rimborsi spese al termine della concessione.

Resta comunque valido il diritto dell'amministrazione regionale di pretendere il ripristino delle condizioni preesistenti a spese del concessionario.

In caso di inadempimento vi provvederà direttamente l'amministrazione regionale addebitando le spese al concessionario.

L'Amministrazione regionale, inoltre, si riserva il diritto di accedere agli immobili, salvo preavviso all'interessato, per verifiche o per i lavori che riterrà necessari.

Art. 7 – Interventi del concedente

Il concessionario riconosce all'Amministrazione concedente il diritto di eseguire sui beni, gli interventi che questa riterrà opportuni a suo insindacabile giudizio, senza indennità, compensi o riduzione del canone, anche se ciò comporterà limitazione o temporanea cessazione del godimento degli stessi da parte del concessionario.

Art. 8 – Manutenzione ordinaria e straordinaria

Sono a carico del concessionario tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie (quest'ultime saranno realizzate dall'Ente proprietario che provvederà a chiederne il relativo rimborso all'ente Terre regionali Toscane) inerenti all'uso dei beni concessi meglio identificati all'art. 1 del presente atto, nonché tutte quelle altre riparazioni che, in base alla Legge ed agli usi locali, fanno carico agli occupanti. Qualora il concessionario non si attenga a quanto concordato, l'Amministrazione lo inviterà a farlo, fissando un termine perentorio, scaduto il quale, il concedente stesso provvederà all'esecuzione a rischio, pericolo e spese del concessionario.

Art. 9 - Assicurazione

Il concessionario si impegna a consegnare al momento della sottoscrizione del presente atto copia della polizza di responsabilità civile generale. Nell'eventualità del sinistro, qualunque differenza tra l'indennizzo pagato dall'assicurazione e il danno è a carico del concessionario.

Art. 10 - Responsabilità

L'Amministrazione Regionale non è responsabile per danni a persone e a cose verificatesi nell'esercizio della concessione da qualunque causa derivanti e a chiunque imputabili.

Art. 11 – Revoca

La concessione potrà essere revocata qualora il concessionario:

- si sia reso moroso nel pagamento del canone
- abbia cessato l'uso dei beni o ne faccia uso diverso da quello per il quale la concessione è assentita;
- abbia subconcesso i beni, del tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo.

L'Amministrazione regionale inoltre, a suo insindacabile giudizio, potrà, per sopravvenute e motivate ragioni di interesse pubblico procedere alla revoca della concessione senza che per ciò il concessionario possa pretendere alcun indennizzo o rimborso.

La revoca verrà comunicata con un preavviso di almeno sei mesi a mezzo di Pec.

E' data facoltà al concessionario di rinunciare per giustificati motivi alla concessione prima della scadenza con almeno sei mesi di preavviso.

Art. 12 – Foro competente

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze.

Art.13 – Registrazione

Il presente atto è soggetto alla registrazione fiscale secondo le modalità previste dal DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni. Le spese di registrazione sono tutte a carico del concessionario.

Art. 14– Spese

Tutte le spese, imposte e tasse del presente atto o da esso derivanti sul bene oggetto della concessione sono a carico del concessionario.

Art. 15 – Norme di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente atto le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/2004 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R. 23/11/2005 n.61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini in materia di locazioni in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Concessionario

p. Regione Toscana

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile il concessionario dichiara di aver preso visione di quanto precede e approva separatamente ed esplicitamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente atto:

art. 8 (Manutenzione ordinaria e straordinaria), art.10 (Responsabilità), art.11 (Revoca) e art.12 (Foro competente).

Il Concessionario

MODULARIO
B.r.z. n. 487





MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 652)

MOD. BN (CEU)


LIRE
200

Planimetria di u.i.u. in Comune di **GROSSETO** via **PIETRO MICCA** civ.

PLANIMETRIA 2 DI 3



ORIENTAMENTO



SCALA DI 1: 200

Dichiarazione di N.C.
Denuncia di variazione

Compilata dal Arch. Rosoli Marta
(Titolo, cognome e nome)

RISERVATO ALL'UFFICIO

Ultima planimetria in atti

Data presentazione: 23/03/2001 - Data: 21/11/2017 - n. T233062 - Richiedente: GNSVTR66R07D612G
Total schede: 3 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
n. 91 sub. della provincia di Grosseto n. 286

1678


data Firma



Catasto dei Fabbricati - Simulazione al 21/11/2017 - Comune di GROSSETO (E202) - Particella: 2247 - Subalterno: 0 >
linea 01
< Foglio: 91 -
VIA P. MICCA piano: T-1-2-3-4-5.

Palazzo B piano II

TE. RE. TO



TERRE REGIONALI TOSCANE - Ente Pubblico
Il Direttore Generale
Dott. Guido Del Re

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

